



AXA Fondazione
previdenza professionale

Regolamento sulla costituzione di accanto- namenti e riserve

del 31 dicembre 2025

AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur

Osservazioni generali

1 Scopo

Il presente regolamento definisce le regole per la costituzione di accantonamenti e riserve nell'ambito della Fondazione e delle casse di previdenza ad essa affiliate. Il regolamento è emanato dal consiglio di fondazione sulla base degli artt. 65b LPP e 48e OPP2.

2 Continuità

Nel determinare gli accantonamenti e le riserve occorre osservare il principio della continuità.

Capitale di previdenza

3 Capitale di previdenza assicurati attivi

Gli accantonamenti figuranti in questa voce corrispondono agli averi di vecchiaia regolamentari degli assicurati attivi.

L'avere di vecchiaia regolamentare degli assicurati attivi è costituito da accrediti di vecchiaia, prestazioni di libero passaggio trasferite, eventuali contributi e versamenti per il riscatto di anni di contribuzione. Tale importo viene ridotto dei prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa, dei pagamenti in seguito a divorzio e dei capitali utilizzati per finanziare prestazioni di vecchiaia e per i superstiti giunte a scadenza, più gli interessi maturati.

4 Capitale di previdenza beneficiari di rendita

I capitali di previdenza dei beneficiari di rendita corrispondono al valore attuale delle rendite in corso e future. Il calcolo delle rendite erogate dalla Fondazione viene effettuato in base a principi riconosciuti con le tavole generazionali delle basi tecniche LPP 2020 e a un tasso d'interesse tecnico del 2,00%. Sono escluse le rendite trasferite nell'ambito di una nuova affiliazione. Queste vengono stimate dopo l'affiliazione con il tasso d'interesse tecnico usato per il conteggio della somma di riscatto, tuttavia con un massimo del 2,00%.

Il capitale di previdenza di beneficiari le cui rendite in corso e future sono completamente riassicurate presso AXA Vita SA corrisponde alla riserva matematica delle rendite calcolata sulla base della tariffa per le assicurazioni collettive di AXA Vita SA.

Accantonamenti tecnici

5 Accantonamento per perdite dovute a pensionamenti

L'accantonamento di cui sopra serve a colmare le lacune che si vengono a creare tra l'avere di vecchiaia disponibile al pensionamento e il capitale previdenziale necessario per far fronte agli impegni assunti relativamente alle rendite.

Il perito in materia di previdenza professionale determina ogni anno l'importo dell'accantonamento necessario. L'accantonamento è calcolato come supplemento sugli averi di vecchiaia LPP e sovraobbligatori disponibili di tutti gli assicurati d'età pari o superiore a 58 anni al giorno di chiusura del bilancio. L'importo del supplemento dipende dall'ammontare della differenza tra l'aliquota di conversione corretta sotto il profilo attuariale secondo i parametri tecnici della Fondazione e l'aliquota di conversione regolamentare, ossia l'aliquota LPP. Inoltre viene tenuto conto della probabilità che gli assicurati interessati percepiscano le prestazioni di vecchiaia in questa Fondazione.

6 Accantonamento per rischio correlato alle basi

La Fondazione utilizza le basi attuariali come tavola generazionale. Nella tavola generazionale viene presa in considerazione l'evoluzione futura partendo dalle probabilità di decesso osservate. A tale scopo è necessario fare delle ipotesi. Ogni anno di nascita ha le proprie probabilità di decesso.

Le basi attuariali vengono adeguate periodicamente ai nuovi dati statistici. Ne può emergere che le ipotesi del modello per l'evoluzione futura delle probabilità di decesso differiscano dall'andamento effettivo. Aumenti o diminuzioni del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita conseguenti all'adeguamento delle basi tecniche e/o del tasso d'interesse tecnico possono essere finanziati con questo accantonamento.

Per la costituzione dell'accantonamento il capitale di previdenza delle rendite viene calcolato ogni anno in modo dinamico con un rafforzamento della probabilità di legame di coppia ($w=110\%$) e un indebolimento della probabilità di decesso ($q=90\%$).

Con la pubblicazione delle tavole di mortalità LPP 2025 questo accantonamento viene adeguato o sciolto.

7 Accantonamento per perdite dovute a uscite

Una persona assicurata che esce dalla Fondazione in base a un libero passaggio, ha diritto a una prestazione di uscita determinata conformemente alle disposizioni di legge.

Il perito in materia di previdenza professionale determina ogni anno l'importo dell'accantonamento necessario. Tale importo è calcolato come la differenza tra le prestazioni d'uscita e gli averi di vecchiaia di tutte le persone assicurate.

8 Accantonamento per il prolungamento della durata delle rendite d'invalidità

L'accantonamento per il prolungamento della durata delle rendite d'invalidità serve, nell'ambito della riforma AVS 21, a coprire i costi per continuare a versare la rendita d'invalidità in corso e proseguire il processo di risparmio fino all'attuale età di riferimento AVS, per le donne che (retroattivamente) al 31 dicembre 2023 avevano diritto a una rendita d'invalidità fino all'età di 64 anni.

L'entità dell'accantonamento risulta dal raffronto tra i costi per la durata fino all'età di riferimento di 64 anni e i costi per la durata fino all'età di riferimento conformemente alla riforma AVS 21.

L'accantonamento viene sciolto non appena nessuna donna risulta invalida nel portafoglio ai sensi del cpv. 1.

Il valore target viene verificato annualmente dal perito in materia di previdenza professionale.

9 Accantonamenti per ulteriori prestazioni specifiche della cassa di previdenza

La costituzione di accantonamenti individuali a livello di cassa di previdenza è destinata alle casse il cui piano di previdenza comprende, in via d'eccezione, prestazioni regolamentari supplementari (rendita di transizione AVS, aliquota di conversione maggiore, minore riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato, ulteriore capitale in caso di decesso finanziato dalla cassa di previdenza, prestazioni complementari per i beneficiari di rendita). Il perito in materia di previdenza professionale determina ogni anno l'importo dell'accantonamento necessario sulla base di metodi attuariali riconosciuti.

Qualora la prestazione venga cancellata dal piano di previdenza, l'accantonamento a favore della cassa di previdenza verrà sciolto. Lo stesso dicasi in caso di modifiche sostanziali al piano di previdenza concernenti tale prestazione.

1. Rendita di transizione AVS

Per tutti gli assicurati attivi che, alla data di compilazione del bilancio, hanno diritto a una rendita di transizione AVS a seguito di pensionamento anticipato completo o parziale conforme al piano di previdenza, ovvero che hanno raggiunto una determinata età stabilita nel piano di previdenza, viene calcolato un accantonamento. Quest'ultimo viene determinato unicamente secondo principi di matematica finanziaria come valore attuale per il periodo che intercorre fino al pensionamento ordinario, al netto degli interessi. Salvo diversa delibera della commissione di previdenza, da approvarsi a cura del perito in materia di previdenza professionale, ci si basa sulla durata di riscossione massima e sull'importo riscosso da tutti gli aventi diritto. Vanno considerate eventuali modifiche note ai parametri di legge, in particolare alla rendita massima AVS.

2. Aliquota di conversione maggiore

Per tutti gli assicurati attivi che, alla data di compilazione del bilancio, in caso di pensionamento completo o parziale ai sensi del piano di previdenza avrebbero diritto a una rendita di vecchiaia e per i quali l'aliquota di conversione (AdC) prevista dal piano di previdenza

è superiore a quella stabilita dal consiglio di fondazione, viene costituito un accantonamento.

Quest'ultimo viene calcolato con la seguente formula:

$$\frac{(\text{AdC specifica della cassa di previdenza} - \text{AdC specifica della Fondazione}) \times \text{Av. vecch. al giorno di chiusura del bilancio}}{\text{AdC specifica della Fondazione}}$$

Lo stesso metodo di calcolo viene utilizzato anche qualora le aliquote di conversione previste dal piano di previdenza in caso di pensionamento anticipato siano superiori a quelle stabilite dal consiglio di fondazione per la medesima casistica. Il computo si basa sul momento del pensionamento anticipato che, su tutto il portafoglio assicurativo, richiede il maggiore fabbisogno finanziario.

Salvo diversa delibera della commissione di previdenza, da approvarsi a cura del perito in materia di previdenza professionale, nel calcolo non si considera la percentuale di riscossione del capitale.

3. Minore riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato

Per le rendite di vecchiaia minime garantite, l'accantonamento viene calcolato con lo stesso metodo utilizzato nel caso in cui il piano di previdenza preveda un'aliquota di conversione maggiore.

4. Ulteriore capitale in caso di decesso finanziato dalla cassa di previdenza

I capitali di decesso futuri senza copertura dei rischi attuariali destinati agli assicurati attivi e/o ai beneficiari di rendita vengono accantonati al valore attuale. Ai fini del calcolo si utilizzano le basi tecniche della Fondazione di volta in volta vigenti.

5. Prestazioni complementari per i beneficiari di rendita

Eventuali migliorie future deliberate alle prestazioni destinate ai beneficiari di rendita vengono accantonate al valore attuale. Ai fini del calcolo si utilizzano le basi tecniche della Fondazione di volta in volta vigenti.

10 Accantonamenti non tecnici

Il consiglio di fondazione può decidere in qualsiasi momento la costituzione di accantonamenti non tecnici che non sono indicati nel presente regolamento. In tal caso questi devono essere spiegati nell'allegato al conto annuale conformemente alle regole per la costituzione di accantonamenti. Se tali accantonamenti vengono costituiti in modo duraturo, devono essere definiti nel regolamento.

Riserva di fluttuazione

11 Scopo

Per compensare le oscillazioni dei corsi subite dagli investimenti patrimoniali viene costituita una riserva di fluttuazione. La riserva ha lo scopo di fornire una protezione contro perdite di corso sul patrimonio investito nonché di assicurare l'equilibrio finanziario. È definita nell'allegato 3 del regolamento di investimento.

12 Valore target

Il consiglio di fondazione ha fissato il valore target della riserva di fluttuazione al 15% del capitale di previdenza investito autonomamente degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita nonché degli accantonamenti tecnici.

Disposizioni finali

13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2025 e sostituisce la versione del 31 dicembre 2023.